



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Dott.ssa Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Andrea Gemma.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 12/10/2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

La ricorrente chiede la riduzione del costo complessivo del credito per effetto di estinzione anticipata di n. 2 finanziamenti. Con reclamo del dicembre 2011, contestava il conteggio estintivo eseguito dall'intermediario chiedendo il rimborso delle quote assicurative non godute e delle commissioni finanziarie per complessivi €. 2.033,22.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario contesta le pretese avversarie, riferendo di aver già provveduto spontaneamente a rifondere la cliente dei costi in eccesso adeguandosi, anche per il finanziamento estinto nel 2007, alle direttive imposte dalla Banca d'Italia con comunicazione del 7 aprile 2007. Quanto ai premi assicurativi precisa che il rimborso è di competenza della compagnia di assicurazione alla quale ha formulato relativa istanza. In merito agli obblighi informativi, eccepisce che il relativo obbligo sarebbe insorto solo successivamente all'estinzione dei finanziamenti.

DIRITTO

La ricorrente lamenta l'indebita applicazione ad opera della banca di commissioni e spese non dovute all'atto dell'estinzione del finanziamento verso cessione del quinto della pensione.

La materia è oggi sottoposta alla disciplina dell'art. 125 *sexies* TUB secondo il quale *"Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. 3. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto..."*.

La disciplina non sarebbe direttamente applicabile ai finanziamenti in questione in quanto estinti in data antecedente al 1.06.2011.

Tuttavia, già con le comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011 la Banca d'Italia aveva inteso fornire indirizzi operativi per gli intermediari del settore: il contenuto delle stesse è stato recepito dalla giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. In particolare, questo Collegio (cfr. decisione n. 707/10), facendo generale appello ai principi di trasparenza e buona fede, aveva riconosciuto una riduzione dell'importo dovuto a saldo del prestito, in relazione al caso di un cliente che lamentava gli eccessivi costi di estinzione del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Le indicazioni da ultimo fornite dalla comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, poi, impongono all'intermediario di rimborsare, in caso di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (cd. commissioni *recurring*), riferibile al periodo successivo all'estinzione.



Nel caso di specie, il ricorrente contesta l'erroneità dei conteggi estintivi con riferimento a commissioni finanziarie e premi assicurativi. Al riguardo, i contratti di finanziamento recano solo le seguenti indicazioni:

- Contratto del 12.05.2006: **(i)** commissioni finanziarie €. 411,77; **(ii)** costi assicurativi €. 330,49;
- Contratto del 12.12.2006: **(i)** commissioni finanziarie €. 2.821,80; **(ii)** costi assicurativi €. 2.409,33.

I contratti non recano, invece, alcuna altra specificazione idonea a chiarire l'esatta natura degli importi in questione.

Ne consegue che le predette clausole contrattuali risultano predisposte in violazione degli obblighi di trasparenza sanciti dalla legge (art. 2, comma 2, lett. c), c-bis), e), nonché art.22 D.Lgs. n.206/2005; articoli 116 e 117 D.Lgs. n.385/1993) e dalle disposizioni emanate in materia dalla Banca d'Italia (v. Provvedimento 25 luglio 2003). Il che appare tanto più grave se si considera la rilevanza degli importi di cui trattasi, in rapporto al complessivo ammontare dei finanziamenti erogati.

La mancanza di trasparenza, trova conferma nella nota del 14.02.2012 inviata dall'intermediario alla cliente in riscontro al reclamo, in occasione della quale, per la prima volta, l'intermediario ha fornito alla cliente dettagliata informativa in relazione ai costi connessi ai finanziamenti. Quanto precede, in palese violazione dell'art.1337 c.c. (buona fede nelle trattative), essendo obiettivamente riscontrabile nell'omessa trasparenza *"una illegittima compressione della libertà di autodeterminazione negoziale"* del cliente (v. in tal senso: Cass. n.19024/2005).

La mancanza di trasparenza appare - se possibile - ancora più grave in sede di chiusura anticipata del rapporto in occasione della quale la Banca ha fornito un conteggio estintivo che non dettaglia né le voci né i criteri di calcolo.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto delle disposizioni normative e degli orientamenti sopra enunciati, considerata altresì la mancanza di trasparenza e la non conformità a buona fede del comportamento della società convenuta, il Collegio ritiene che le *"commissioni"* addebitate al ricorrente in sede di estinzione anticipata del finanziamento debbano essere tutte ridotte in misura proporzionale alla durata del finanziamento.

Lo stesso dicasi per le spese assicurative, con riferimento alle quali non può trovare seguito la dedotta estraneità dell'intermediario, in virtù del fatto che **(i)** il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contratto di assicurazione viene negoziato in fase pre-contrattuale dalla banca mandataria per l'incasso del premio; (ii) l'ammontare del premio è stato dedotto in unica soluzione dall'intermediario all'atto dell'erogazione del finanziamento "*quale importo facente parte delle spese totali*". Sussiste, dunque, un evidente collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione che legittima la refusione da parte dell'intermediario.

Ebbene, all'esito dell'istruttoria compiuta da questo Arbitro, risulta che l'importo delle commissioni e spese da rimborsare al cliente ammonterebbe a complessivi €. 2.713,57. Considerato, tuttavia, che la ricorrente ha richiesto il rimborso della minor somma di €. 2.300,22, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la richiesta di rimborso della ricorrente non può che trovare accoglimento nei limiti della domanda.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE